

LA COMPENSAZIONE “LEGALE” FRA CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI AD UN MEDESIMO SOGGETTO: IL PUNTO DI VISTA DELL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO*.

| 388

Di Caterina Luisa Appio

SOMMARIO: 1. La compensazione legale fra saldi di conti correnti diversi: il punto di vista del Collegio di Torino. – 2. La regolamentazione normativa della compensazione fra crediti e debiti relativi a conti correnti diversi ma intestati al medesimo cliente. Premesse. – 3. Compensazione fra saldi di conti correnti e requisito dell’esigibilità del credito. – 4. Segue. Il consenso del correntista all’annotazione. – 5. Le modalità di esecuzione della compensazione ai sensi dell’art. 1853 c.c. L’obbligo informativo della banca. – 6. Qualche riflessione conclusiva.

ABSTRACT. Muovendo dall’analisi di una recente decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario, il presente contributo avanza una puntuale ricognizione sulle condizioni di operatività della compensazione legale fra saldi di conti correnti diversi intestati ad un medesimo cliente.

Starting from the analysis of a recent decision by the Banking and Financial Arbitrator, this contribution provides a detailed survey of the conditions necessary for the operation of legal compensation between balances of different current accounts in the name of the same customer.

La compensazione “legale” fra conti correnti bancari intestati ad un medesimo soggetto: il punto di vista dell’arbitro bancario e finanziario (Caterina Luisa Appio)



1. La compensazione legale fra saldi di conti correnti diversi: il punto di vista del Collegio di Torino.

Le riflessioni che seguono traggono spunto da una recente decisione dell'Arbitro bancario e finanziario – partitamente del Collegio di Torino¹ – in tema di compensabilità fra saldi attivi e passivi di conti correnti bancari intestati ad un medesimo cliente.

Le peculiarità di tale decisione risiedono, oltre che nelle conclusioni ivi raggiunte, anche nella circostanza che assai di rado l'Arbitro bancario e finanziario è stata chiamato a pronunciarsi sulla corretta applicazione dell'art. 1853 c.c. nell'ipotesi in cui la compensazione coinvolga due conti correnti². Lo stesso Collegio di Coordinamento è stato chiamato ad offrire la propria interpretazione dell'art. 1853 c.c. solo secondariamente, vertendo in quel caso l'oggetto della decisione sulla compensazione legale fra il saldo attivo di un conto corrente bancario e il debito del correntista derivante da altro rapporto con l'intermediario³.

In particolare, nella decisione assunta dal Collegio torinese, si è ritenuto di non poter accogliere la domanda avente ad oggetto la contestazione della compensazione operata dall'intermediario fra i saldi attivi e passivi di due conti correnti intestati alla ricorrente. E ciò in quanto, sebbene ambedue i rapporti risultassero ancora "aperti" al momento della compensazione del saldo attivo del primo con quello passivo del secondo, il Collegio ha ritenuto ugualmente sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c., a mente del quale i crediti e i debiti posti in compensazione debbono essere certi, liquidi ed esigibili.

Nello specifico, secondo il Collegio di Torino, atteso che i crediti erano inerenti «al saldo attivo di un conto da cui parte ricorrente avrebbe potuto attingere in qualsiasi momento» e che lo scoperto del secondo conto corrente era «dovuto all'addebito degli interessi passivi, come convenuti esigibili per la

* Le opinioni di cui alla presente nota devono considerarsi espresse a titolo personale, non impegnando l'Ente (ABF – Collegio di Bari) del quale l'Autrice è componente.

¹ Decisione n. 13085 del 22 maggio 2019, disponibile anche sul sito dell'Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

² A quanto consta, difatti, l'Arbitro bancario e finanziario è stato, nella maggioranza dei casi, chiamato a decidere in ordine alla compensazione fra il saldo attivo di un conto corrente e il debito derivante da altro e diverso rapporto del correntista con l'intermediario. Fra le decisioni più recenti cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 6540 del 22 marzo 2018; e n. 22485 del 26 ottobre 2018, ambedue disponibili sul sito dell'Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

³ Decisione n. 2420 del 17 marzo 2016, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

banca a partire dal 1° marzo di ogni anno ai sensi dell'art. 120, comma 2, Tub, non avendo la ricorrente effettuato sul punto alcuna contestazione», la condotta dell'intermediario era da ritenersi legittima in quanto conforme alla disciplina codicistica da ultimo richiamata.

Per completezza, va in ogni caso evidenziato che anche il Collegio di Bologna è stato di recente chiamato a decidere sulla compensabilità fra due conti correnti⁴. Tuttavia, la *questio iuris* portata all'attenzione del Collegio bolognese concerneva l'ammissibilità di una compensazione fra conti correnti allorquando uno di essi – precisamente quello recante un saldo passivo – fosse cointestato al debitore e ad un terzo estraneo.

Si tratta, a ben vedere, di un caso – quest'ultimo – che non pone questioni interpretative di rilievo. In tale ipotesi, difatti, il Collegio bolognese, facendo leva sulla previsione contrattuale di cui al conto corrente intestato alla sola ricorrente (espressamente approvata da quest'ultima), secondo la quale l'intermediario avrebbe potuto avvalersi dell'istituto della compensazione al fine di estinguere un debito della medesima cliente derivante da altro rapporto, ha ritenuto che il comportamento della banca fosse stato adottato in conformità delle suddette regole, non rilevando la circostanza che il saldo passivo facesse capo ad un conto corrente cointestato: nel caso di specie, difatti, i contitolari, potendo disporre disgiuntamente del conto, «sono da presumere creditori e debitori in solido del saldo del conto, come previsto dall'art. 1854 c.c.»⁵.

2. La regolamentazione normativa della compensazione fra crediti e debiti relativi a conti correnti diversi ma intestati al medesimo cliente. Premesse.

Tornando alla decisione che ci si propone di annotare, per verificarne la bontà delle conclusioni

⁴ Decisione n. 11043 del 19 giugno 2020, disponibile sul sito dell'Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

⁵ In tal senso si è altresì espresso il Collegio di Roma (decisione del 10 dicembre 2015, in www.arbitrobancariofinanziario.it); e la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la cointestazione di un conto corrente sono in grado di far presumere anche la contitolarità dell'oggetto del contratto, anche qualora i versamenti siano effettuati da uno solo dei correntisti. Così, fra le più recenti, Cass. 23 settembre 2015, n. 18777, in *Foro it.*, *Mass.*, 2015, voce *Contratti bancari*; e Cass. civ., 12 novembre 2008, n. 26983, in *Foro it.*, 2009, 4, I, c. 1103. Trattandosi di una presunzione *iuris tantum*, la stessa potrà essere vinta, ove il correntista, cointestatario del conto e compulsato per il pagamento di un debito altrui, riesca a dimostrare che la cointestazione non sottenda la volontà di realizzare una assegnazione pro quota del saldo.



raggiunte, è opportuno richiamare brevemente l’attuale disciplina in tema di compensazione fra crediti e debiti vantati rispettivamente dall’intermediario e dal cliente di quest’ultimo.

A tal proposito, come è noto, viene in rilievo innanzitutto l’art. 1853 c.c. il quale ammette l’utilizzo di una siffatta modalità di estinzione del debito di un cliente della banca, statuendo espressamente che «se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario»⁶.

Altrettanto nota e condivisa è la circostanza che, al fine di individuare i presupposti in presenza dei quali la disposizione codicistica può operare, occorre attingere all’art. 1243 c.c., a mente del quale «la compensazione si verifica solo tra due debiti (...) che sono ugualmente *liquidi ed esigibili*»⁷.

Si tratta di disposizioni la cui interpretazione non può tuttavia non tener conto dei tratti essenziali del conto corrente bancario, nonché del *discrimen* rispetto al conto corrente ordinario.

Su tali questioni, senza (troppo) indugiare sulla natura giuridica del conto corrente bancario⁸, è suf-

⁶ La presente sede non è particolarmente acconcia ad indagare la portata che, ai fini dell’applicazione della norma, potrà assumere l’espressione «ancorché in monete differenti» in relazione all’evoluzione che sta assumendo il fenomeno delle criptovalute. Allo stato, è noto come il dibattito in argomento sia concentrato sulla riconducibilità delle criptovalute nella nozione di «moneta» per come tradizionalmente concepita (di recente, la problematica viene affrontata, tra gli altri, da A. CALONI, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell’investitore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 159 ss.; M.F. CAMPAGNA, *Criptomonete e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 183 ss.; e M. CIAN, *La criptovaluta – Alle radici dell’idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, 315 ss.). E, una volta ammessa la sua qualificazione alla stregua di moneta e una volta che sia consentito agli istituti di credito di detenere portafogli (*rectius, wallet*) di criptovalute intestati ai propri correntisti (qui intesi come titolari anche di – altro - conto corrente in valuta avente corso legale nello Stato) la norma oggetto di scrutinio potrebbe porre interessanti problemi interpretativi.

⁷ Sebbene non espressamente richiesto dalla norma, la giurisprudenza ritiene altresì che, ai fini della compensazione, sia necessario che ambedue i crediti siano certi. Fra le più recenti, cfr. Cass. S.U., 15 novembre 2016, n. 23255, in www.ilcaso.it, secondo cui il requisito della liquidità, la cui sussistenza è imposta dall’art. 1243 c.c. postula quello della certezza: il primo concerne il *quantum debeatur*, il secondo concerne l’esistenza dell’obbligazione restitutoria, ovvero l’*an debeatur*, di talché il primo sottende il secondo. Ragione per la quale, la sussistenza implicita di tale requisito va verificata anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1853 c.c.: così Collegio di Bari, decisione n. 22485 del 26 ottobre 2018, cit.; e, sia pure implicitamente, Collegio di Napoli, decisione n. 4345 del 27 maggio 2015, disponibile sul sito dell’Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

⁸ Prevalente è l’idea che il conto corrente bancario costituisca una figura contrattuale autonoma rispetto ai negozi ad esso sottesi (fra i più frequenti, anticipazione bancaria e mutuo). In par-

ficente in questa sede rilevare come sia fuori discussione che esso, oltre a connotarsi dei tratti tipici del deposito bancario⁹, faccia sorgere in capo alla banca l’obbligo di svolgere in favore del cliente un servizio di cassa. Servizio che, ai sensi dell’art. 1856 c.c., impone all’intermediario il rispetto delle regole in tema di mandato. In particolare, si ritiene che l’agire per conto del cliente da parte della banca rivesta gli estremi del c.d. mandato *in rem propriam* di cui all’art. 1723, comma 2, c.c.¹⁰, atteso che, da un lato è ravvisabile l’interesse della banca a disporre del denaro depositato dal correntista, del quale resta in ogni caso debitrice nei confronti di quest’ultimo; dall’altro vi è l’interesse del titolare del conto corrente «a veder conservata l’astratta possibilità della banca di adempiere all’obbligazione restitutoria ovvero alla conversione del saldo in numerario»¹¹.

Quanto alle peculiarità del conto corrente bancario rispetto al conto corrente ordinario, come è noto, l’art. 1857 c.c. estende l’applicazione al primo delle sole disposizioni previste per il secondo in tema di spese e diritti di commissione (art. 1826 c.c.), di crediti verso terzi (art. 1829) e di approvazione del conto (art. 1832). Ad ambedue gli istituti viene altresì assegnata la funzione di realizzare una formale contabilità fra le parti. Tuttavia, rispetto a quanto si verifica nel conto corrente ordinario, in quello bancario detta funzione viene espletata solo dalla banca.

Fra le disposizioni non annoverate nell’art. 1857 c.c., quella che rileva maggiormente in questa sede è senza dubbio l’art. 1823 c.c. che, al comma 2, sancisce l’esigibilità del conto *alla scadenza stabilita* nel contratto. Diversamente, con riferimento al conto corrente bancario, l’art. 1852, comma 1, c.c. stabilisce che *il correntista* può disporre *in qualsiasi momento* delle somme risultanti a suo credito.

Si tratta a ben vedere di una differenza di non poco momento e che, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, va irrimediabilmente ad impat-

ticolare, si ritiene che il conto corrente bancario sia un contratto normativo di mandato. Sul punto, in dottrina, cfr., per tutti, G. MOLLE, *I contratti bancari*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1983, p. 413; in giurisprudenza, v. Cass., 10 febbraio 1982, n. 815, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1982, II, p. 124; e Cass., 25 luglio 2001, n. 10129, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1275.

⁹ Così, *ex multis*, fra i più recenti B. INZITARI, *Il conto corrente bancario*, in *L’attività delle banche*, a cura di A. Urbani, Milano, 2020, p. 443 s.

¹⁰ In tal senso L. BARBIERA, *Conto corrente e compensazione convenzionale*, in *Contratti*, 2006, p. 258. Sulla questione si ritornerà, tuttavia, *infra* quando verranno esaminate il ruolo del consenso del correntista all’attuazione dell’operazione e le modalità di realizzazione della stessa a cui la banca deve soggiacere.

¹¹ Così espressamente M. MARTINO, *La compensazione nelle operazioni bancarie in conto corrente*, in *ODCC*, 2017, p. 398.





tare sulla operatività dell'istituto della compensazione.

A fronte del quadro normativo innanzi richiamato, va dunque verificato, alla luce delle opinioni espresse fino a questo momento dalla dottrina e dalla giurisprudenza: (i) se sia ipotizzabile una compensazione fra conti correnti aperti, ovvero se il requisito dell'esigibilità richiesto dall'art. 1243 c.c. sussista anche senza che almeno uno dei due conti sia stato chiuso; (ii) se, nel tacere del contratto sottoscritto dal cliente, la compensazione debba essere in ogni caso autorizzata dal correntista; (iii) se sia onere/obbligo dell'intermediario comunicare al correntista la volontà di procedere all'annotazione sul conto in attivo del saldo del conto scoperto.

3. Compensazione fra saldi di conti correnti e requisito dell'esigibilità del credito.

È stato appena ricordato che una corretta applicazione dell'istituto di cui all'art. 1853 c.c., configurando una ipotesi di compensazione legale, non può prescindere dalla disciplina contenuta nell'art. 1243, comma 1, c.c., a mente del quale la compensazione legale opera solo fra due debiti che sono certi, liquidi ed esigibili.

E' noto, tuttavia, come non vi sia né in dottrina, né in giurisprudenza unicità di opinioni in ordine ai presupposti in presenza dei quali i suddetti requisiti (in particolare, quello della esigibilità) sussistano nell'ipotesi in cui sia la banca a servirsi dell'istituto di cui all'art. 1853 c.c. per ottenere la restituzione del credito vantato nei confronti del cliente.

Facendo leva sul dato letterale della norma, la dottrina¹² ha inizialmente ritenuto che, nel caso di specie, la compensazione operasse automaticamente, ovvero senza che la stessa dovesse soggiacere alla verifica della sussistenza di alcun presupposto e/o all'adozione di esplicite formalità.

La giurisprudenza della Suprema Corte in un risalente arresto¹³, individuando la *ratio* dell'art. 1853

c.c. nell'esigenza di garantire la banca avverso ogni scoperto che risultasse a debito del correntista/cliente, ha ritenuto che l'automatico effetto estintivo contemplato dalla norma avrebbe potuto essere impedito solo attraverso un «patto contrario» previsto nel contratto sottoscritto dalle parti¹⁴.

In particolare, secondo la Corte di legittimità, pur costituendo l'istituto di cui all'art. 1853 c.c. espressione ed applicazione dell'operatività della compensazione legale di cui gli artt. 1241 ss. c.c., nei rapporti fra banca e cliente si era ritenuta necessaria la previsione di una disposizione *ad hoc* al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza – sancita legislativamente dal comma 1 dell'art. 1856 c.c. – che nel conto corrente di corrispondenza non fossero ravvisabili quelle incompatibilità esistenti nel conto corrente ordinario fra compensazione e inesigibilità del saldo fino alla chiusura del rapporto sulla scorta di quanto previsto nell'art. 1823 c.c. In altri termini, a parere della Cassazione, diversamente da quanto si verificherebbe in seno al conto corrente ordinario, in quello bancario il credito della banca diverrebbe esigibile con l'annotazione in conto, unica formalità imposta all'istituto di credito al fine di rendere efficace la compensazione.

Le conclusioni raggiunte tanto dalla Suprema Corte quanto dalla dottrina sono state tuttavia messe in discussione negli anni (non immediatamente) successivi, allorquando, attenuatasi quell'asimmetria esistente fra banca e cliente e emersa l'esigenza di rendere trasparenti le condizioni contrattuali e economiche praticate dagli istituti di credito a tutela del cliente, considerato il contraente debole, si è evidenziato come una interpretazione dell'art. 1853 c.c. nei termini innanzi richiamati avrebbe nella sostanza condotto alla costituzione in capo alle banche di un diritto di prelazione sulle somme risultanti sul conto (attivo) del cliente, a scapito di quest'ultimo e in violazione del principio della *par condicio creditorum* sancito dall'art. 2741 c.c.

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte, mutando orientamento, ha ritenuto – sul presupposto che l'art. 1853 c.c. non derogasse alla regola generale contenuta nell'art. 1243 c.c. – che, affinché la banca potesse avvalersi dell'istituto della compensazione al fine di estinguere un debito

¹² Così G. MOLLE, *Ancora sul recesso della banca dall'apertura di credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1960, II, p. 14. Opposta è invece l'idea di M. PORZIO, *Il conto corrente bancario*, in *I contratti delle banche*, Torino, 1985, p. 99, secondo il quale, nell'ipotesi in cui un medesimo cliente ha aperto più conti, deve ravvisarsi l'intento del correntista di lasciare separate le disponibilità risultanti da ciascuno di esso. La tesi, benché condivisibile nelle premesse, è tuttavia rimasta isolata per le estreme conseguenze a cui perviene in quanto conduce ad una sostanziale abrogazione dell'art. 1853 c.c.

¹³ Cass., 23 maggio 1986, n. 3447, in *Fallimento*, 1986, p. 1324; cui *adde* Cass., 17 luglio 1997, n. 6558, in *Fallimento*, 1998, p. 50; e Cass., 11 maggio 1998, n. 4735, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2000, II, p. 110. In tal senso in dottrina cfr. G. FERRI, voce "Conto corrente di corrispondenza", in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 670; e G. TERRANOVA, *Compensazione tra conti*

correnti bancari e buona fede, in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, p. 218.

¹⁴ A tale ultimo proposito, secondo il Supremo Collegio non avrebbe potuto integrare il patto contrario, impedendone la compensazione, la convenzione di assegno. Così invece una pronuncia ancora più risalente: Cass., 18 aprile 1956, n. 1149, in *Foro it.*, 1957, I, 1261.

del cliente, i due contrapposti crediti avrebbero dovuto essere esigibili¹⁵.

Nello specifico, la Cassazione, rilevando che l’interpretazione letterale della norma adottata dagli arresti precedenti avrebbe condotto alla «continua determinazione di un saldo unico», in contrasto con l’evidente intento del correntista di dar corso a due rapporti «formalmente e contabilmente distinti», ha evidenziato come il requisito della esigibilità imposto dall’art. 1243 c.c. vada tenuto distinto da quello della disponibilità, considerato che, mentre quest’ultimo afferisce alla «facoltà di uno dei soggetti del rapporto di variare il quantum del credito», il primo esprime il diritto delle parti di pretendere l’adempimento. Diritto, quest’ultimo, che sorgerebbe solo alla chiusura dei conti del cliente¹⁶. Diversamente, il giroconto effettuato dall’istituto di credito produrrebbe effetti solutori e non satisfattori.

In altri termini, secondo il Supremo Collegio, ove si fosse ammessa una compensazione fra conti correnti prescindendo dalle loro reciproche vicende estintive, ciò avrebbe determinato una illegittima unificazione dei due rapporti contrattuali a scapito della volontà del correntista¹⁷, nonché una equiparazione fra la scritturazione delle operazioni concernenti uno stesso conto e quella derivante da una compensazione effettuata dalla banca¹⁸.

Avverso tali rilievi si è tuttavia successivamente eccetto che il momento in cui i due contrapposti crediti divengono esigibili non coincide, in ambedue le ipotesi, con la chiusura dei conti correnti, atteso che, come innanzi evidenziato, il diritto di credito del correntista è esigibile già a fronte dell’esistenza di un saldo attivo in ragione di quanto stabilisce l’art. 1852 c.c.; di talché, è con riguardo al credito vantato dalla banca che l’obbligazione restitutoria deve ritenersi sussistente solo a seguito della

chiusura del conto da cui risulta il saldo passivo per il correntista¹⁹.

A tale eccezione è stato altresì aggiunto che la banca, per poter procedere alla compensazione ex art. 1853 c.c., deve poter annotare il proprio credito restitutorio sull’altro conto (da cui risulta evidentemente un saldo attivo): per fare ciò detto conto deve inevitabilmente essere ancora esistente.

In altri termini, come meglio specificato dalla giurisprudenza più recente, la compensazione legale prevista dall’art. 1853 c.c., affinché possa operare, necessita dell’esistenza in vita di un conto sul quale la posta passiva possa essere annotata²⁰.

In questa prospettiva, pare dunque potersi concludere che l’effetto estintivo delle contrapposte posizioni facenti capo rispettivamente alla banca e al cliente, sancito dall’art. 1853 c.c., derivanti da due distinti conti correnti possa legittimamente esplicarsi quando ambedue i crediti siano esigibili. Nondimeno, se la posizione attiva del correntista è esigibile per il sol fatto che dal conto corrente risulti un saldo attivo della banca, con riferimento al credito di quest’ultima, la relativa obbligazione restitutoria sorge solo con la chiusura del conto recante il saldo passivo, in conseguenza della quale l’istituto di credito potrà procedere alla relativa annotazione sul conto recante un saldo attivo²¹.

Non può tuttavia ignorarsi che sovente il credito della banca deriva da un rapporto intercorso con il cliente, diverso dal conto corrente. Anche in tal caso, l’art. 1853 c.c. ne consente l’estinzione per compensazione: nella disposizione in esame, difatti, il legislatore ricomprende anche l’ipotesi in cui i saldi attivi e passivi derivino, oltre che da più conti, da *più rapporti*.

In tal caso, tuttavia, per la banca il diritto di credito restitutorio sorge nel momento in cui il rapporto da cui scaturisce si è estinto. Come affermato dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro bancario e finanziario, difatti, l’*insegnamento* della Suprema Corte da ultimo richiamato trova applicazione solo nel caso in cui la compensazione opera fra i saldi (attivo e passivo) di due conti correnti. Nell’ipotesi in cui invece la compensazione abbia riguardo, da un lato al saldo attivo di un conto corrente,

¹⁵ Cass., 3 maggio 2007, n. 10208, in *Fallimento*, 2007, p. 1231.

¹⁶ Così in dottrina, fra i più recenti, S. PAGLIANTINI e F. BARTOLINI, *Il conto corrente bancario*, in *I contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Torino, 2016, p. 1597; e A. RENDA, *La compensazione volontaria e impropria*, in *L’estinzione dell’obbligazione senza adempimento*, a cura di M. Paladin, Torino, 2010, p. 305 ss., che precisa che, ove venisse consentito un utilizzo automatico dell’istituto in esame, ciò importerebbe una sorta di compensazione progressiva impropria.

¹⁷ In tal senso nella giurisprudenza dell’Arbitro bancario e finanziario cfr. Collegio di Roma, decisione n. 107 del 5 marzo 2010, disponibile sul sito dell’Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

¹⁸ Sul punto v. Cass., 28 settembre 2005, n. 18947, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, p. 887 ss., con nota di F. BELVISO, *Compensazione tra conti correnti diversi e principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti*, la quale specifica che le operazioni effettuate dal correntista sul proprio conto corrente costituiscono “mero effetto contabile” del suo legittimo esercizio di “variare la disponibilità del conto, mediante prelievi e versamenti”.

¹⁹ Così, fra i più recenti, M. MARTINO, *La compensazione nelle operazioni bancarie in conto corrente*, cit., p. 388; cui *adde*, in passato, M. PORZIO, *Conto corrente, deposito e concessione di credito*, nel *Tratt. Rescigno*, vol. 12, Torino, 1985, p. 902.

²⁰ In tal senso Cass., 5 febbraio 2009, n. 2801, in *Pluris*.

²¹ Così di recente Cass., 14 gennaio 2016, n. 512, in *Fallimento*, 2017, p. 114, ove si evidenzia come «l’interpretazione che esige la previa chiusura di entrambi i conti correnti risulterebbe abrogativa dell’art. 1853 c.c. che intanto ha un significato normativo in quanto ammetta la possibilità di una compensazione destinata ad incidere su almeno un conto non estinto»; e Cass., 4 luglio 2019, n. 17914, in *Giust. civ. Mass.*, 2019.





dall'altro al credito della banca derivante da altro e diverso rapporto, il credito del cliente diviene esigibile, ai sensi dell'art. 1852 c.c., per il sol fatto che risulti dal conto un saldo attivo; quello della banca, ove quest'ultima dimostri la cessazione del rapporto, fonte dell'obbligazione restitutoria in capo al cliente²².

Per le ragioni innanzi individuate non pare invece potersi ritenersi tale via percorribile nell'ipotesi inversa, ovvero qualora il credito della banca derivi da uno scoperto di conto corrente del cliente il quale vantanti nel contempo un credito derivante da altro rapporto nei confronti del medesimo istituto²³.

Difatti, coerentemente a quanto innanzi rilevato, ovvero nell'ipotesi in cui si aderisca all'idea che il credito della banca - che trova la propria fonte nel saldo passivo risultante da un conto corrente - diviene esigibile solo nel momento in cui tale conto venga chiuso, non può non convenirsi che solo a fronte di detta circostanza l'eventuale compensazione operata dalla banca può ritenersi legittima.

4. Segue. Il consenso del correntista all'annotazione.

È stato già detto che il conto corrente bancario fa sorgere in capo all'intermediario l'obbligo di svolgere per conto del cliente un servizio di cassa. Si è altresì evidenziato che tale servizio di gestione delle somme depositate e/o prelevate dal correntista integra gli estremi di un rapporto di mandato. In questa prospettiva, in dottrina si è ritenuto che la banca non possa procedere alla compensazione senza il consenso del correntista. Se così non fosse, l'annotazione effettuata dalla banca si tradurrebbe in una "elisione" dell'interesse del correntista alla conservazione della disponibilità delle somme depositate sul proprio conto²⁴.

L'interpretazione offerta dalla dottrina richiamata sembrerebbe, tuttavia, ignorare il dato letterale dell'art. 1853 c.c., a mente del quale la compensazione rappresenta un effetto estintivo automatico

delle reciproche obbligazioni²⁵, «salvo patto contrario».

A tal proposito, come affermato in giurisprudenza, la disposizione in esame, essendo stata «dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificatamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che «la compensazione (...) sia attuata mediante annotazione in conto (...), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente» (corsivo nostro)²⁶, di talché solo nell'ipotesi in cui nel contratto di conto corrente risulti una volontà negativa, l'automatismo statuito dall'art. 1853 c.c. non potrebbe trovare attuazione²⁷.

D'altro canto, se così non fosse, il baricentro dell'interesse sotteso alla disposizione in esame, inizialmente ravvisato nell'esclusivo intento di salvaguardare la posizione creditoria della banca, finirebbe per sbilanciarsi in maniera ingiustificata a favore del cliente il quale, sebbene contraente debole, non può essere sottratto all'automatismo dell'effetto estintivo sancito espressamente dall'art. 1853 c.c.: disposizione che, ove fosse interpretata nel senso in questa sede contraddetto, finirebbe, ancora una volta, per essere implicitamente abrogata.

La questione da ultimo posta in risalto va, a ben vedere, analizzata da un'altra e diversa prospettiva. In particolare, occorre verificare se e in che termini nel contratto sia possibile prevedere una clausola che consenta alla banca di derogare alla disciplina stabilita nell'art. 1853 c.c., ovvero e nello specifico che autorizzi l'istituto di credito a procedere alla compensazione anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c.

A tal proposito, non paiono ravvisarsi ostacoli all'applicazione nel caso di specie dell'art. 1252 c.c. - in tema di compensazione volontaria - che, al comma 2, stabilisce che le parti possono preventivamente stabilire le condizioni in presenza delle quali procedere alla compensazione. Ipotesi quest'ultima ritenuta ammissibile anche nel caso in cui la regolamentazione negoziale deroghi a quella prevista dalla legge²⁸.

In questa prospettiva, sembrerebbe potersi concludere che il «patto contrario» a cui l'art. 1853 c.c. fa riferimento possa contemplare tanto una clausola

²² Collegio di Coordinamento, decisione n. 2420 del 17 marzo 2019, cit.; così anche Cass., 22 giugno 2016, n. 12953, in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

²³ In tal senso v. Collegio di Bari, decisione n. 6540 del 22 marzo 2018, cit. Diversamente, cfr. Cass., 30 maggio 2013, n. 13658, in *Fallimento*, 2014, p. 340.

²⁴ In tal senso M. MARTINO, *op. cit.*, p. 400 s., il quale tuttavia conclude, ritenendo che un espresso consenso del correntista occorre qualora il servizio di cassa non sia cessato, ovvero quando il conto corrente da cui risulta il suddetto saldo non sia stato estinto.

²⁵ Sempre che naturalmente ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.

²⁶ Così espressamente Cass., 22 giugno 2016, n. 12953, cit. In tal senso cfr. altresì Arbitro bancario e finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 5162 del 6 marzo 2018.

²⁷ In tal senso cfr. Cass., 23 gennaio 2020, n. 1445, in *Pluris*.

²⁸ In tal senso, cfr., fra i più autorevoli, P. PERLINGERI, *Modi di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli, 1975, sub artt. 1230-1259, p. 393.

che subordina al *placet* del correntista la facoltà della banca di estinguere il proprio credito verso il cliente mediante la compensazione con un credito dallo stesso vantato nei confronti dell’istituto di credito, quanto la previsione di deroghe all’art. 1243 c.c.

5. Le modalità di esecuzione della compensazione ai sensi dell’art. 1853 c.c. L’obbligo informativo della banca.

In merito alle modalità di attuazione della compensazione, nel silenzio dell’art. 1853 c.c. si è sin da subito ritenuto che incomba sulla banca l’obbligo di effettuare una “pronta comunicazione al correntista” dell’intenzione di dar seguito all’estinzione delle contrapposte posizioni di debito-credito, mediante l’utilizzazione dello strumento offerto dalla disposizione codicistica innanzi richiamata²⁹.

Si tratta di un obbligo il cui fondamento risiede nel principio di buona fede al quale l’istituto di credito, in qualità di mandatario del cliente, deve uniformare la propria condotta ai sensi dell’art. 1712 c.c.³⁰. La giurisprudenza ha, poi, nello specifico evidenziato che, dovendosi conciliare i contrapposti interessi del cliente e della banca - quello del correntista di poter fare affidamento sulla disponibilità dell’esistenza sul conto di fondi disponibili, quello dell’intermediario di poter confidare su detta disponibilità al fine di escutere il proprio credito nei confronti del cliente -, tali divergenti interessi possono trovare un corretto bilanciamento *mediante l’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto*, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.³¹.

²⁹ Così, fra i più autorevoli, M. PORZIO, *Il conto corrente bancario*, cit., p. 100, secondo il quale la compensazione legale, disegnata dall’art. 1853 c.c., richiede per la sua attuazione la dichiarazione di volontà di chi intende avvalersene; V. SANTORO, *Il conto corrente bancario*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1992, sub art. 1852-1857, p. 131; e F. MARTORANO, *Note sulla compensazione nel conto corrente bancario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1957, II, p. 327. Isolata è rimasta l’idea che la compensazione ex art. 1853 c.c. non imponesse alla banca il rispetto di alcuna formalità. In tal senso G. MOLLE, *op. cit.*, p. 14.

³⁰ Così L. BARBIERA, *op. cit.*, p. 258.

³¹ In tal senso, espressamente, Cass., 28 settembre 2005, n. 18947, cit. Nello stesso senso è l’Arbitro bancario e finanziario: così, oltre alla decisione del Collegio torinese in questa sede commentata, già Collegio di Roma, decisione n. 3461 del 31 marzo 2017; cui *adde*, fra le più recenti, Collegio di Milano, decisione del 19 maggio 2020, *inedita*; Collegio di Bari, 22485 del 26 ottobre 2018, cit.; e Collegio di Roma, decisione n. 5162 del 6 marzo 2018, cit. Isolata è rimasta l’opinione di Cass., 23 maggio 1986, n. 3447, cit., secondo la quale sarebbe irrilevante che il correntista possa ignorare l’operazione di compensazione

Rintracciato nel rispetto del principio di buona fede il fondamento dell’obbligo della banca di dare pronta comunicazione al correntista della compensazione, resta da verificare quale sia la forma più idonea per detta comunicazione. Occorre altresì interrogarsi su quali siano le conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo da parte della banca, ovvero e partitamente se la mancata comunicazione possa inficiare la compensazione o si traduca in un obbligo per la banca di risarcire i danni al cliente.

Si tratta di profili che possono essere trattati congiuntamente, sottendendo ragioni fra di loro strettamente connesse.

A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha inizialmente ritenuto che l’obbligo della comunicazione non dovesse essere necessariamente preventivo e che potesse ritenersi assolto con l’annotazione in conto, strumento, quest’ultimo, più idoneo a tutelare l’interesse del correntista a conoscere il saldo disponibile³². Nella stessa pronuncia, la Cassazione ha altresì ritenuto che il mancato assolvimento di tale obbligo integri, nella sostanza, una causa di invalidità della compensazione³³. In particolare, il Supremo Collegio, sposando una interpretazione del principio di buona fede adottata in precedenti pronunce³⁴, ha considerato quest’ultimo strumento di controllo dell’autonomia negoziale delle parti, ravvisando in esso una sorta di limitazione al potere attribuito ai contraenti dall’art. 1322 c.c.³⁵.

Non può tuttavia ignorarsi che, come la dottrina ha avuto modo di evidenziare³⁶, ove si ritenesse che

effettuata dalla banca, essendo suo onere accertarsi quale sia l’ammontare della sua disponibilità esistente sul conto.

³² Così Cass., 28 settembre 2005, n. 18947, cit.

³³ In tal senso è l’interpretazione di F. BELVISO, *op. cit.*, p. 893.

³⁴ Cfr., tra le altre, Cass., 10 ottobre 2003, n. 15150, in *Foro it. Mass.*, 2003; e, più di recente, Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Giur. it.*, 2010, p. 809, con nota di SALERNO F., *Abuso del diritto, buona fede, proporzionalità: i limiti del diritto di recesso in un esempio di jus dicere “per principi”*. Nello stesso senso in dottrina, v. S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1979, p. 179 s.; e M. BIANCA, *Diritto civile, 3, Il contratto*, Milano, 2000, p. 501.

³⁵ Difatti, nella pronuncia richiamata si afferma che nel conto corrente bancario i contrapposti interessi delle parti trovano un bilanciamento mediante l’applicazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che ha la «portata di ampliare gli obblighi» assunti nel contratto, di talché la compensazione non può «aversi a prescindere dalla sua annotazione sui medesimi conti».

³⁶ Così L. BARBIERA, *op. cit.*, p. 259; cui *adde*, fra i meno recenti, V. SANTORO, *op. loc. ult. cit.*; e M. PORZIO, *Conto corrente, deposito e concessione di credito*, cit., p. 901. *Contra* F. BELVISO, *op. cit.*, 895, secondo il quale, sul presupposto che l’apertura di più conti correnti da parte di un medesimo soggetto non crea un effetto di separazione patrimoniale tale da impedire che le vicende di uno non possano coinvolgere quelle dell’altro, non vi sarebbe ragione per trattare diversamente tale





l’obbligo di comunicazione possa considerarsi assolto mediante la successiva annotazione sul conto attivo, ciò implicherebbe per il cliente l’onere di visionare ambedue i conti ogni qualvolta volesse utilizzare la provvista risultante su uno di essi. Onere che si porrebbe in contrasto con la prescrizione contenuta nell’art. 1852 c.c. di cui si è in precedenza dato conto.

La stessa giurisprudenza ha efficacemente sottolineato come la compensazione contemplata nell’art. 1853 c.c., benché annoverabile fra quelle c.d. tecniche e legali, non possa essere rilevata d’ufficio: affinché produca l’effetto estintivo delle contrapposte posizioni di credito e debito necessita, difatti, di una *preventiva* comunicazione da parte di colui che intende avvalersene. Più nello specifico, come evidenziato, «l’eccezione di compensazione costituisce l’esercizio di un diritto potestativo e postula che la parte, valutando il suo interesse all’adempimento, decida se esercitare, o meno, il potere di determinare l’estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza»³⁷; sicché la comunicazione, sebbene non debba necessariamente rivestire “forme sacramentali”, deve in ogni caso precedere la modalità di estinzione delle reciproche obbligazioni, prescelta dall’istituto di credito.

In questa prospettiva, secondo la giurisprudenza richiamata, tale dichiarazione costituirebbe una condizione di efficacia dell’effetto estintivo sancito dall’art. 1853 c.c.

Maggiormente condivisibile è tuttavia la posizione assunta dall’Arbitro bancario e finanziario, secondo cui, fermo restando il presupposto che la comunicazione da parte della banca debba precedere la compensazione³⁸, ritiene che essa rappresenti un obbligo accessorio imposto alla banca la cui violazione non incide sulla validità e/o efficacia dell’operazione, ma sulla fase esecutiva del rapporto, traducendosi così in un obbligo risarcitorio nei confronti del cliente, a patto che quest’ultimo dimo-

stri di aver subito un pregiudizio a causa di tale omissione³⁹.

In altri termini, l’idea dell’Arbitro bancario e finanziario è che la preventiva comunicazione dell’intenzione di avvalersi della compensazione costituisca espressione del rispetto del principio della buona fede, invocato evidentemente quale regola di carattere generale a tutela dell’eccessivo squilibrio contrattuale disegnato dal legislatore codicistico nella norma in commento.

6. Qualche riflessione conclusiva.

All’esito della (rapida) rassegna degli orientamenti formati intorno alla compensazione fra conti correnti intestati ad un unico titolare, non resta che svolgere qualche considerazione conclusiva rispetto alla decisione del Collegio di Torino.

La fattispecie portata all’attenzione del Collegio torinese era così connotata: la ricorrente, intestataria di due conti correnti, di cui uno accompagnato da una apertura di credito, assistita da pegno su crediti, chiede l’estinzione del fido, autorizzando l’escussione della garanzia. Successivamente all’accredito delle somme a copertura del fido concesso, la banca procede all’addebito in due *tranches* degli interessi passivi maturati, nonché all’estinzione del debito sorto in conseguenza dei suddetti interessi passivi maturati, mediante la compensazione con il saldo attivo risultante sull’altro conto intestato al medesimo cliente.

A fronte dell’eccepita illegittimità della compensazione invocata dalla ricorrente, il Collegio torinese ha ritenuto l’operazione posta in essere dall’istituto di credito conforme alle regole sancite dall’art. 1243 c.c. In particolare, a parere del Collegio di Torino, ambedue i crediti erano nel caso di specie esigibili, atteso che quello del correntista ineriva ad un saldo attivo risultante dal primo conto; e il credito della banca era dovuto all’addebito di interessi passivi convenzionalmente pattuiti fra le parti e divenuti esigibili alla scadenza del termine del primo trimestre di ciascun anno ai sensi dell’art. 120 TUB.

In questa prospettiva, non può non convenirsi come la pronuncia del Collegio di Torino si distacchi dalla posizione assunta dalla giurisprudenza più recente, ivi compresa quella dell’Arbitro bancario e finanziario, atteso che sembra offrire una *differente* interpretazione del requisito della esigibilità. Difatti,

correntista che potrebbe conoscere il saldo complessivo, facendo la somma dei saldi dei conti di cui è titolare.

³⁷ Espressamente Cass., 22 marzo 2018, n. 7142, in *Dejure*, ove richiami ad ulteriori precedenti; a cui *adde* Cass., 4 luglio 2019, n. 17914, in *Dejure*.

³⁸ *Contra*, a quanto consta, è solo Collegio di Roma, decisione n. 1574 del 17 febbraio 2017, secondo cui, una volta annotata l’operazione di compensazione, la banca ha soltanto l’onere di «darne immediata comunicazione al cliente, in applicazione del principio di buona fede contrattuale». Nello stesso senso è la successiva decisione n. 5162 del 6 marzo 2018, nella quale viene tuttavia introdotto un interessante parallelo con il preavviso di segnalazione nei SIC, in merito al quale la comunicazione è considerata un atto recettizio, con la conseguenza che è l’intermediario a dover fornire la prova della effettiva ricezione dell’atto da parte del cliente.

³⁹ Oltre al collegio torinese qui oggetto di commento, cfr. Collegio di Milano, decisioni del 15 maggio 2020, *inedita*; n. 1574 del 17 febbraio 2017, disponibile sul sito dell’Arbitro bancario e finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it); e Collegio di Bari, decisione n. 6540 del 26 ottobre 2018, cit.

il Collegio torinese, pur riconoscendo che dalla documentazione risultante agli atti non fosse stato possibile evincere la chiusura del conto corrente da cui risultava il saldo passivo del cliente, ha ritenuto che il diritto di credito della banca fosse divenuto esigibile – e conseguentemente che la compensazione operata fosse legittima – a seguito della maturazione degli interessi passivi pattuiti in seno all’apertura di credito, successivamente estinta.

Così facendo, il Collegio di Torino sembra pretermettere – senza offrire una adeguata motivazione – l’opinione, ormai consolidata e condivisa anche dal Collegio di Coordinamento, secondo cui l’esigibilità delle contrapposte posizioni creditorie si realizza, per il correntista, ai sensi dell’art. 1852 c.c., per il sol fatto che dal conto corrente risulti un saldo attivo; per la banca solo con la chiusura del conto recante il saldo passivo.

A ben vedere, dalla lettura della decisione in commento la sensazione che pare ricavarsi è che il Collegio torinese sia stato indotto in errore dalla circostanza che il debito del cliente derivasse da un rapporto – segnatamente una apertura di credito – distinto da quello di conto corrente e che, perciò solo, il diritto di credito della banca fosse divenuto esigibile in conseguenza della chiusura del primo.

In altri termini, dalle motivazioni contenute nella decisione in commento, sembrerebbe che il Collegio di Torino abbia ritenuto di trovarsi dinanzi all’ipotesi – alla quale si è in precedenza fatto cenno – in cui la compensazione riguardi, da un lato il saldo attivo di un conto corrente, dall’altro il credito della banca derivante da altro e diverso rapporto, dando così (sia pure implicitamente) seguito all’idea che il credito della banca sia divenuto esigibile, per il sol fatto che quest’ultima abbia dimostrato la cessazione del rapporto, fonte dell’obbligazione restitutoria in capo al cliente.

Così facendo, tuttavia, il Collegio di Torino pare trascurare che l’annotazione in conto di un debito del cliente produce l’effetto di neutralizzare la fonte del credito, trasformandosi in un saldo passivo la cui esigibilità si manifesta solo con la chiusura del conto, non operando nei confronti della banca la statuizione contenuta nell’art. 1852 c.c.

A tale rilievo, potrebbe altresì aggiungersi che il Collegio di Torino – nella parte in cui pone in risalto la mancata contestazione da parte del correntista dell’addebito degli interessi passivi convenzionalmente pattuiti con riferimento al fido concesso dall’istituto di credito – non tenga in debito conto della distinzione fra il requisito della certezza e quello della esigibilità di un credito. Difatti, mentre il primo afferisce all’esistenza dell’obbligazione da cui il credito scaturisce, quello dell’esigibilità attiene al momento in cui sorge in capo al creditore il

diritto alla restituzione dello stesso⁴⁰: stando alla ricostruzione della vicenda contenuta nella decisione in commento, è la certezza del credito della banca a non poter essere messa in discussione, non anche (in assenza della chiusura del conto) il diritto a pretendere la restituzione da parte della banca.

Ora, anche a voler tralasciare le conclusioni raggiunte dal Collegio di Torino, il dato che suscita maggiori perplessità sono proprio le conseguenze che la decisione adottata reca con sé. In particolare, è certo che la disciplina in tema di compensazione fra conti correnti intestati ad un medesimo soggetto, contenuta nell’art. 1853 c.c., abbia riservato alla banca una posizione di assoluta preminenza: se così è, nell’ipotesi in cui ci si trovi a dover indagare il suo operato, l’idea portata avanti dalla giurisprudenza e dalla dottrina richiamate è stata quella di adottare – anche alla luce dell’evoluzione della normativa a tutela del c.d. contraente debole⁴¹ – un approccio in grado di ricercare un bilanciamento fra interessi contrapposti, anche al fine di scongiurare la violazione del principio della *par condicio creditorum* nei termini innanzi paventati. Bilanciamento che tuttavia risulta essere contraddetto dalla soluzione accolta dal Collegio di Torino.

Senza nulla togliere agli sforzi compiuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non può in ogni caso non convenirsi che dal riconoscimento del diritto del correntista a poter disporre del saldo attivo risultante dal conto corrente all’individuazione di un criterio di interpretazione che consenta un corretto bilanciamento di tale interesse con quello della banca a vedersi riconosciuto il *diritto* di poter contare su un saldo attivo del cliente al fine di poter soddisfare il proprio credito vantato nei confronti dello stesso, il passo è ancora lungo.

⁴⁰ Per un inquadramento più ampio si rinvia, tra i più recenti, a F. TESCIONE, *Sub art. 1243*, in A. Gorassini, F. Tescione, *Della compensazione. Commentario Schlesinger*, Milano, 2016, *sub artt.* 1241-1252, p. 67 ss.

⁴¹ Nella materia che ci occupa, la letteratura è ormai amplissima: v. già G.F. CAMPOBASSO, *Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l’esperienza italiana*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, p. 562 ss., e, più di recente, specialmente con riguardo al ruolo “informativo” della forma, si rinvia agli studi monografici di G. BERTI DE MARINIS, *La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole*, Esi ed., Napoli, 2013, p. 67 s.; e E. TOSI, *Forma informativa nei contratti asimmetrici. Contributo allo studio della forma funzionale nei contratti asimmetrici, bancari e di investimento*, Milano, 2018, p. 131 s.

